

## L'INTERVISTA ■ PAOLO BERNASCONI

### «Diritto all'informazione o diritto alla sensazione?»

L'autoregolamentazione della stampa ha fallito e adesso la legge interviene con le sue rigidità

A CURA DI

**FABIO PONTIGGIA**

■ Quali rapporti tra stampa e giustizia? Quale equilibrio tra le esigenze dell'informazione e quelle processuali? Il nuovo *Codice di diritto processuale penale svizzero*, entrato in vigore all'inizio dell'anno, è particolarmente restrittivo. La legge ha ripreso molti principi già in vigore precedentemente, ma sulla tutela della personalità ha introdotto una maggiore rigidità. Oggi diamo la parola a **Paolo Bernasconi**, già procuratore pubblico, oggi avvocato, professore all'Università di San Gallo, autore di un capitolo su questo tema nel volume intitolato *Banche ed imprese nel procedimento penale*, appena pubblicato nella Collana blu della Commissione ticinese per la formazione permanente dei giuristi.

**Il nuovo diritto processuale svizzero limita ancor più le possibilità di informazione da parte dei media sulle persone coinvolte in inchieste giudiziarie o in fatti di cronaca nera. È un problema reale o eccessivamente enfatizzato?**

«Zurigo, gennaio 2010: espulso un giornalista del Blick dall'aula del Tribunale penale. Perché? Alla domanda del Giudice: "In che modo la redazione del Blick intende tutelare la dignità personale delle parti?" (ossia un ventunenne che tentò più volte di strangolare la sua compagna) la risposta fu: "È la redazione che decide secondo i suoi criteri". Il Tribunale federale, pochi giorni orsono, confermò questa decisione di espulsione: infatti, la protezione della personalità vale di più del diritto all'informazione. L'editore del Blick, Ringier, non si piega, e protesta. Bene fece quindi il Parlamento svizzero a confermare nel nuovo Codice di procedura penale (CPP), quali valori assoluti vadano rispettati anche dai media e dai loro editori. Anche per loro non ci sono immunità: la legge sta al di sopra di tutti. Inoltre, la libertà di informazione si difende anche limitandone gli abusi e gli eccessi».

**L'articolo 74 del nuovo Codice è tassativo in merito all'identità delle vittime. Quest'ultima può essere rivelata sulla stampa solo se è necessaria la collaborazione della popolazione per far luce sui crimini oppure se la vittima stessa o i suoi parenti danno il loro consenso. Questo vale anche per persone note o che rivestono cariche pubbliche?**

«Il Parlamento, mediante il nuovo CPP, obbliga testualmente persino le autorità penali e la polizia a rispettare la dignità personale, non solo della vittima, ma anche dell'imputato e di ogni altra persona coinvolta nel processo penale, compresi i testimoni e i denunciati. E perché mai quest'obbligo non dovrebbe valere anche per i media e i loro editori?».

**Il procuratore generale John Noseda ha fatto un esempio molto esplicito: se lui dovesse essere travolto da un'auto e perire, i media non potrebbero fare il suo nome senza prima ottenere il consenso di sua moglie. Non è eccessivo?**

«Giudici, procuratori pubblici e polizia sono obbligati, per legge votata dalle Camere federali, a trattare con correttezza ( *fairness* ) tutte le parti coinvolte nel procedimento penale, imputati e vittime, compresi i loro familiari. Ecco perché il CPP impone di rispettare anche il dolore delle persone coinvolte nel dramma penale, prima ed oltre il diritto di sapere da parte degli spettatori. Una priorità superiore, da rispettare parimenti in caso di una tragedia (infortunio sportivo, malattia), anche senza risvolti processuali. Se poi si tratta di un incidente stradale, su un cantiere, su una pista di sci o di un errore medico, si apre immediatamente d'ufficio un procedimento penale per reato colposo e quindi scatta immediatamente il divieto di informazione sull'identità della vittima. Pertanto, non solo in questi casi, ma anche se la vittima fosse personaggio "pubblico", la sua immagine, l'angoscia sua e dei congiunti, vanno rispettati, comunque. Prima il rispetto, poi la curiosità. C'è un'unica situazione eccezionale: quando l'evento non sia più segreto, ma sia già divenuto notorio per altre fonti, per esempio i media stranieri, scritti o telematici».

**Un giornalista e una testata che optassero per la prevalenza dell'interesse pubblico, cosa potrebbero rischiare dal punto di vista legale?**

«La violazione delle norme sul rispetto del segreto istruttorio viene perseguita d'ufficio dal Pubblico Ministero e punita con la multa a carico di tutti i compartecipi: giornalista, superiori che hanno autorizzato la sua infrazione, tipografo, editore, provider, ecc. Tutte persone che, inoltre, possono essere condannate ad un risarcimento per lesione della personalità, su richiesta della persona interessata, che si rivolge al pretore, dal quale può ottenere anche l'ordine di cessazione di una campagna-stampa denigratoria. Inoltre, al giornalista colpevole, come ai suoi superiori conniventi, l'autorità penale può vietare l'esercizio della cronaca giudiziaria (art. 72 CPP)».

**È forse auspicabile che una testata rischi su un caso e vada, se necessario, fino al Tribunale federale per fare in modo che vi sia giurisprudenza su questo specifico aspetto?**

«Il Tribunale federale ha già chiarito, da anni, in numerose sentenze, quei principi ora codificati nel CPP. Invece della violazione intenzionale della legge, il sistema svizzero offre ben altre strade: elaborazione di linee di condotta, d'intesa con la magistratura, da parte delle organizzazioni professionali coinvolte, concretizzazione delle Direttive del Consiglio svizzero della stampa, corsi di formazione e di aggiornamento congiunti, fra magistrati e giornalisti».

**Bisogna allora pensare ad una correzione dell'articolo del Codice?**

«Il CPP è in vigore dall'inizio di quest'anno: anzitutto sono da abrogare quelle norme che permettono a certi imputati di paralizzare le inchieste e quelle norme che accollano al Pubblico Ministero obblighi burocratici che sottraggono tempo alle indagini. Questa è la priorità assoluta. Le norme sui media ripresero principi della Convenzione europea dei diritti umani e della Costituzione federale. Non c'è nulla da cambiare. Semmai, aspettiamo i cinque anni canonici di collaudo. Riguardo ai media, l'urgenza è un'altra: estendere la punibilità dello "stalking mediatico": campagne-stampa denigratorie ed a scopo di intimidazione, destinate a piegare la resistenza di chi, specialmente a livello politico, anche nei Comuni, non si adatta al diktat di avversari politici intolleranti».

**Questo è un altro problema. Torniamo al nostro. Per la stampa ticinese vi è la concorrenza italiana: nell'ipotesi di prima, il «Corriere della Sera» pubblicherebbe il nome di Nosedà, il «Corriere del Ticino» non potrebbe. Accettabile?**

«Ci sono aziende svizzere, e straniere, che soffrono per la concorrenza di altre aziende, svizzere e straniere, che conquistano i mercati grazie alla corruzione. I media svizzeri perdono lettori ed ascoltatori a causa della "concorrenza" da parte del cannibalismo mediatico italiano? È ancora tutto da dimostrare. E, comunque, sono vincenti nella "concorrenza" sul piano del rispetto della dignità umana. Il "Corriere del Ticino" ha rinunciato alle entrate della pubblicità a favore della prostituzione, e del racket criminale che la sfrutta. Ma ha guadagnato, e come, sul piano del rispetto, e della fedeltà da parte dei suoi lettori. Dall'Italia prendiamo il buono (imprenditori innovativi, insegnanti, artisti), ma non prendiamo il marcio, i tormentoni sulla cronaca nera, il divertimento ed il pettegolezzo sui fatti di sangue».

**Ritiene che nella nostra realtà, svizzera e ticinese, fosse proprio necessario stringere ulteriormente i bulloni dell'informazione? Vi è stato un degrado in quest'ambito specifico tale da giustificare questo cambiamento restrittivo?**

«"I giornalisti diano prova di prudenza" predica da decenni il Tribunale federale. Invano: martellanti processi in piazza, prima che in tribunale, ora inventano persino i fumetti e le strumentalizzazioni politiche sui crimini di sangue, feuilleton a puntate sulle inchieste penali per anni prima del processo, ecc. ecc. Diritto all'informazione o alla sensazione? Ora, le Camere federali hanno risposto: l'autoregolamentazione ha fallito, ora interviene la regolamentazione legale, con le sue inevitabili rigidità e sanzioni. Indietro non si torna. Berna dixit».

**La libertà di informazione si difende anche limitandone gli abusi e gli eccessi Anche se la vittima è un personaggio pubblico l'angoscia dei familiari va rispettata**



**EX PROCURATORE** «La legge sta al di sopra di tutti» ricorda Paolo Bernasconi ai giornalisti. (Foto Maffi e fotogonnella)

Powered by **TECNAVIA**

Copyright © 31/08/2011 Corriere del Ticino